

Gli articoli 9 e 32

Riflessioni

Nella Costituzione Italiana non compare un esplicito richiamo alla definizione di ambiente, ma come la sua tutela rappresenti ormai un principio basilare del nostro paese lo dimostrano le numerose sentenze di uno dei più importanti organi istituzionali. La Corte Costituzionale, chiamata più volte a deliberare, con sentenza del 30-12-1987 n°641 ha stabilito infatti che nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell'ambiente è fissata da precetti costituzionali di cui agli articoli 9 e 32 e dunque assume il valore di diritto fondamentale. L'art. 117 della Costituzione al comma 2 lettera S stabilisce, inoltre, che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia relativa a tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. A tale proposito la Corte Costituzionale ha precisato in più occasioni (ad es. sentenza n°8 del 22-7-04) che l'ambiente è qualificato come valore costituzionalmente protetto e in ordine al quale si possono manifestare competenze diverse, che possono ben essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale. Nel settore della tutela all'ambiente la competenza esclusiva dello Stato non è dunque incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (es. D.leg. 152/99 D.leg. 258/00 - D.leg. 284/06).

[Articolo 9](#)

[Articolo 32](#)

Fonte: http://www.itis.biella.it/attivita/2007_2008/progetto_costituzione/index.html - 20/05/2016